N°243 R.O. Del 26/9/2011

COMUNE DI SCICLI

(Provincia di Ragusa)

Oggetto: Prevenzione incendi e tutela salute pubblica. - Pulizia e bonifica terreno privato sito in Scicli, in Via Cornovaglia di fronte n°23, censito in catasto al foglio 120, p.lla 864 in testato a Sig. Raffoni Maurizio e Giannì Carmela.

IL SINDACO

VISTO l'art. 15 della Legge 24 febbraio 1992, n°225, in forza del quale il Sindaco è Autorità Comunale di Protezione Civile;

VISTO il D.lgs. 31 marzo 1998, n°112, in cui fra le attività di "protezione civile" è altresì prevista la lotta agli incendi boschivi;

VISTO l'art. 40 della L. R. n°16 del 6 Aprile 1996, e succ. mod. e int. Con cui vengono dettate precise disposizioni in materia di *"Fuochi controllati in agricoltura"* circa l'obbligo di regolamentazione e relative sanzioni in caso di violazione di regolamento.

VISTA la delibera di C.C. N°71 del 16/09/2008, con la quale in conformità al suddetto disposto normativo è stato approvato il *"Regolamento sui fuochi controllati in agricoltura"*;

VISTA l'Ordinanza del Sindaco n°145 del 29/06/2012, con la quale è fatto obbligo di mantenere pulite e sgombra di ogni residuo tutte le aree inedificate la cui vegetazione spontanea può favorire l'innesco di incendi attendando alla pubblica incolumità;

VISTO il testo unico delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n°1265;

VISTA la nota n°2116 del 03/07/2012 del Comando di Polizia Municipale con cui si rileva che il terreno privato sito in Via Cornovaglia di fronte al n°23, censito in catasto al foglio 120, P.lla 864, in testato al Sig. Raffoni Maurizio, nato a Scicli il 04/12/1966 e alla Sig.ra Giannì Carmela nata a Scicli il 06/02/1971 e residenti a Scicli in Via S. Nicolò n°166, versa in stato di abbandono e che pertanto oltre a costituire ricettacolo di insetti e roditori, nocivi alla salute pubblica, risulta infestato da vegetazione spontanea, rovi e sterpaglie che, dato l'approssimarsi della stagione estiva e con essa le elevate temperature estive, possono - con grave pregiudizio pubblico- causare e favorire l'innesco di incendi e la propagazione del fuoco;

VISTI gli artt. 54 e 50 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con Decreto D. lgs.18 agosto 2000, n°267, come modificato dalla L. n°125 del 24 luglio 2008(di conversione del D.L. 23 maggio 2008, n°92) che consentono al Sindaco quale Ufficiale di Governo di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti allo scopo di reprimere e prevenire pericoli che minacciano la pubblica incolumità nonché di emanare provvedimenti in ambito sanitario e di igiene pubblica;

VISTA la Legge 24 novembre 1981, n°689, e succ. mod. e int., recante modifiche al sistema penale ;

VISTA la delibera di G. C. n°152 del 24 giugno 2010 con la quale è stato espressamente approvata la determinazione e fissazione dell'importo di € 500,00 quale importo minimo previsto ai fini del pagamento in misura ridotta delle sanzioni irrogate a seguito di accertata violazione delle ordinanze ex art. 54 del Testo Unico degli Enti Locali;

VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali vigente nella Regione Siciliana;

VISTO l'art.17 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n°773;

VISTI gli artt. 449 e 650 del Codice Penale;

O R D I N A

al Sig. Raffoni Maurizio nato a Scicli il 04/12/1966 e alla Sig.ra Giannì Carmela nata a Scicli il 06/02/1971 e residenti a Scicli in Via S. Nicolò n°166 di provvedere inprorogabilmente, nel termine di giorni 15 dalla notifica del presente provvedimento, al decespugliamento e alla totale bonifica nonché alla rimozione di ogni materiale residuo, relativamente al suolo sito in Scicli, Via Cornovaglia di fronte al n°23, censito in catasto al foglio 120, p.lla 864.

DISPONE

che l'inottemperanza al superiore ordine, in richiamo ai citati disposti normativi e regolamentari comporterà l'irrogazione della sanzione amministrativa pecunaria di € 500,00 oltre al contestuale deferimento all'Autorità Giudiziaria competente per violazione dell'art 650 c.p. Che testualmente recita *"Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato(c.p. 336,337,338), con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206";*

che la presente ordinanza, a cura del Settore competente a darvi esecuzione, sia notificata al sig. Raffoni Maurizio nato a Scicli il 04/12/1966 e alla Sig.ra Giannì Carmela nata a Scicli il 06/02/1971 e residenti a Scicli in Via S. Nicolò n°166

COMUNICA

che il Corpo di Polizia Municipale, la Tenenza dei Carabinieri di Scicli e tutte le Forze di Polizia, avendone titolo, vigileranno sull'osservanza della presente ordinanza e sull'ottemperanza della stessa entro i termini indicati.

Si certifica la regolarità del
presente provvedimento
e degli atti allo stesso connessi
(Geom. Antonino Bonincontro)

COMUNE DI SCICLI Sindaco

IL SINDACO
(Dott. Francesco Susino)